

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.
OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO
2009/2012 2,30% 118[^] emissione Isin IT0004516388

Articolo 1 – Importo e Titoli

L'Ammontare Totale dell'emissione è pari a Euro 5.000.000,00 per un totale di n. 5.000 Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000.

Il lotto minimo sottoscrivibile è pari ad una obbligazione del valore nominale di Euro 1.000.

Le obbligazioni verranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte dal 22/07/2009 al 14/12/2009, salvo estensione o chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verranno comunicate mediante avviso reso disponibile al pubblico con le stesse modalità previste per il Prospetto Informativo e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 – Emissione Godimento e Durata

La Data di Emissione del Prestito è il 01/08/2009.

La Data di Godimento del Prestito è il 01/08/2009.

Le Date di Regolamento del Prestito sono: 03/08/2009, 14/08/2009, 01/09/2009, 15/09/2009, 01/10/2009, 15/10/2009, 02/11/2009, 16/11/2009, 01/12/2009, 15/12/09.

La Data di Scadenza del Prestito è il 01/08/2012.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale, e corrisponde pertanto ad Euro 1.000 per ogni obbligazione.

Articolo 5 – Spese ed altri oneri

Non sono previste spese ed altri oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 – Rimborso

Il Prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza, 1 agosto 2012, e cessa di essere fruttifero dalla stessa data.

Articolo 7 – Interessi

Le obbligazioni fruttano un interesse annuo lordo, fisso e costante per tutta la durata del Prestito, del 2,30% per cento nominale, pagabile in rate semestrali posticipate, il 01/02/10 – 01/08/10 – 01/02/11 - 01/08/11 – 01/02/12 – 01/08/12 (date pagamento cedole).

Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali (per il quale si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni, o 366 in caso di anno bisestile) viene effettuato secondo la seguente formula:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

Dove:

I = Interessi

C = Valore Nominale

R = Tasso annuo in percentuale

Le cedole sono calcolate secondo la convenzione *act/act: Actual – Actual*: metodo di calcolo degli interessi in cui per la misura del tempo è prevista una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica (es. 181 giorni se semestrale) ed al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno (es. 365, in caso di tasso annuale).

Il rendimento effettivo annuo, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, corrisponde a 2,311% lordo (2,021% al netto della ritenuta di imposta).

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. svolge la funzione di Agente per il Calcolo.

Articolo 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale avranno luogo presso gli sportelli della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema "TARGET" è operativo. (Il calendario operativo "TARGET" prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre)

Articolo 9 - Regime Fiscale

Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni si applicano le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, al D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. L'Emittente agisce in qualità di sostituto di imposta.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell'Emittente, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 11 – Rimborso Anticipato

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e a favore degli obbligazionisti.

Articolo 12 - Mercati e Negoziazione

Non è prevista la richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati né su altri sistemi di negoziazione. I prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano non sono quindi trattati su mercati regolamentati o equivalenti.

L'Emittente si assume l'onere di controparte e si impegna a negoziare i titoli successivamente al periodo di offerta, in via continuativa. L'Emittente si impegna infine a riacquistare qualsiasi quantitativo di obbligazioni dai sottoscrittori, prima della naturale scadenza, nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nel rispetto a strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il miglior risultato possibile per il Cliente.

Pertanto i prezzi delle obbligazioni a Tasso Fisso saranno determinati atualizzando i flussi di cassa propri dello strumento sulla base della curva risk free dei tassi IRS per pari durata.

La Banca si riserva la facoltà di applicare uno spread massimo di 0,20 punti percentuali in aggiunta, in caso di operazioni di acquisto da parte del Cliente, e in diminuzione, in caso di operazioni di vendita da parte del Cliente. Lo spread denaro-lettera, eventualmente applicato alle negoziazioni in controparte diretta è pertanto stabilito nella misura massima di 0.40 punti percentuali .

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni nel territorio italiano.

Articolo 13 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari emessi nell'ambito del presente Programma, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Saluzzo ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 15 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento che è parte integrante del Prospetto di Base. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Articolo 16 – Comunicazioni agli obbligazionisti

Tutte le comunicazioni tra l'Emittente e gli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.